

## ODDO BHF Asset Management GmbH

Düsseldorf

### Avviso importante relativo all'OICVM

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR (ISIN: DE000A2JJ1W5)  
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR (ISIN: DE000A0D95Q0)  
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR (ISIN: DE000A2JJ1S3)  
ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR (ISIN: DE000A2JJ1T1)  
ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR (ISIN: DE000A2JJ1V7)  
ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR (ISIN: DE000A1XDYL9)  
ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR (ISIN: DE000A2P5QA0)  
ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR (ISIN: DE000A2P5QB8)  
ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR (ISIN: DE000A2P5QC6)  
ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF (ISIN: DE000A2P5QD4)

### Modifica delle Condizioni d'investimento specifiche

Con l'approvazione della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), l'autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari, del 21 gennaio 2021, le Condizioni d'investimento specifiche del suddetto OICVM vengono modificate come segue con effetto dal **10 marzo 2021**:

- Nel § 2 (Limiti d'investimento) viene inserito un nuovo paragrafo 8 in relazione alle quote dei fondi feeder.
- Nel § 7 (Costi), il benchmark "EONIA OIS" viene sostituito con l'"€STR + 8,5 punti base".
- In seguito al perfezionamento della Brexit, nell'allegato sono state apportate modifiche relative alla Gran Bretagna e all'Irlanda del Nord.

Le modifiche delle Condizioni d'investimento specifiche entrano in vigore in data **10 marzo 2021**.

Il testo completo del § 2 (Limiti d'investimento), del § 7 (Costi) e dell'allegato alle Condizioni d'investimento specifiche è riportato qui di seguito.

#### § 2 Limiti d'investimento

1. La Società può investire complessivamente fino al 100% del valore dell'OICVM in titoli conformemente al § 5 delle "Condizioni d'investimento generali". I titoli oggetto di operazioni di pronti contro termine sono conteggiati nei limiti d'investimento di cui al § 206 paragrafi da 1 a 3 del KAGB.
2. La Società può investire complessivamente fino al 100% del valore dell'OICVM in strumenti del mercato monetario conformemente al § 6 delle "Condizioni d'investimento generali". Gli strumenti del mercato monetario oggetto di operazioni di pronti contro termine sono conteggiati nei limiti d'investimento di cui al § 206 paragrafi da 1 a 3 del KAGB.
3. I titoli e gli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente possono essere acquistati per oltre il 5% fino a un massimo del 10% del valore dell'OICVM se il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di tale emittente non supera il 40% del valore dell'OICVM.
4. In deroga al paragrafo 3, la Società può investire più del 35% del valore dell'OICVM in titoli e strumenti del mercato monetario degli emittenti elencati nell'Allegato; le disposizioni del § 11 paragrafo 5 frase 2 delle "Condizioni d'investimento generali" restano invariate.
5. La Società può investire complessivamente fino al 100% del valore dell'OICVM in depositi bancari conformemente al § 7 frase 1 delle "Condizioni d'investimento generali".
6. La Società può utilizzare derivati nell'ambito della gestione dell'OICVM. La Società utilizza derivati con finalità di copertura, di efficiente gestione del portafoglio e di generazione di extra-rendimenti se e nella misura in cui ritiene che ciò sia nell'interesse degli investitori.
7. Conformemente al § 8 delle "Condizioni d'investimento generali", la Società può investire complessivamente fino al 10% del valore dell'OICVM in quote di fondi d'investimento:

- a) che secondo le loro condizioni d'investimento sono investiti prevalentemente in azioni (fondi azionari);

- b) che secondo le loro condizioni d'investimento sono investiti prevalentemente in titoli fruttiferi (fondi obbligazionari);
- c) che soddisfano i criteri delle Linee guida relative alla definizione delle categorie di fondi ai sensi del § 4 paragrafo 2 del KAGB per i fondi comuni monetari a breve termine o per i fondi comuni monetari.

Le quote di fondi d'investimento oggetto di operazioni di pronti contro termine sono conteggiate nei limiti d'investimento di cui al § 207 e al §210 paragrafo 3 del KAGB.

8. Le quote di fondi feeder ai sensi del § 1 paragrafo 19 n. 11 del KAGB non vengono acquistate per l'OICVM.

## **§ 7 Costi**

1. Commissioni spettanti alla Società:

a) Per la gestione dell'OICVM, la Società riceve una commissione annuale pari a un massimo dell'1,5% del valore medio dell'OICVM sulla base del valore patrimoniale netto determinato in ogni giorno di valutazione nel corso del periodo di calcolo. La Società ha il diritto di addebitare anticipi mensili di tale importo. La commissione di gestione può essere prelevata dall'OICVM in qualsiasi momento. La Società è libera di applicare una commissione di gestione più bassa a una o più classi di quote. La Società comunica le commissioni di gestione applicate nel prospetto informativo e nelle relazioni annuali e semestrali.

b) Commissione di performance

ba) Definizione della commissione di performance

Per la gestione dell'OICVM, oltre alla commissione di cui al paragrafo 1 a), la Società può ricevere una commissione di performance per quota in circolazione pari a un massimo del 10% della differenza positiva tra la performance del valore della quota alla fine di un periodo di calcolo e quella di uno strumento del mercato monetario utilizzato come indice di riferimento + 200 punti base ("hurdle rate"), ma non oltre il 5% del valore patrimoniale netto medio dell'OICVM nel periodo di calcolo calcolato a partire dai valori alla fine di ogni mese. Se il valore della quota all'inizio del periodo di calcolo è inferiore al valore più elevato raggiunto dalle quote dell'OICVM alla fine dei cinque periodi di calcolo precedenti (di seguito denominato "high water mark"), ai sensi della frase 1 all'inizio del periodo di calcolo l'high water mark sostituisce il valore della quota ai fini del calcolo della performance del valore della quota. Se per l'OICVM vi sono stati meno di cinque periodi di calcolo precedenti, tutti i periodi di calcolo precedenti sono presi in considerazione nel calcolo del diritto alla commissione.

I costi addebitati all'OICVM non possono essere dedotti dalla performance del benchmark prima del confronto.

Come benchmark viene utilizzato l'€STR + 8,5 punti base<sup>1</sup>.

bb) Definizione del periodo di calcolo

Il periodo di calcolo inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno solare.

bc) Calcolo della performance del valore della quota

La performance del valore della quota deve essere calcolata con il metodo BVI.<sup>2</sup>

bd) Accantonamento

In base al risultato del calcolo giornaliero, viene accantonata la commissione di performance maturata dall'OICVM per ogni quota in circolazione o viene effettuato uno storno dall'accantonamento già contabilizzato. Gli accantonamenti stornati vanno a beneficio dell'OICVM. La commissione di performance può essere prelevata solo se sono stati effettuati appositi accantonamenti.

c) Per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestito titoli e operazioni di pronti contro termine per conto dell'OICVM, la Società riceve una commissione in linea con le prassi del mercato pari al massimo a un terzo dei proventi lordi di tali operazioni. I costi sostenuti in relazione alla preparazione e all'esecuzione di tali operazioni, comprese le commissioni spettanti a terzi, sono a carico della Società.

---

<sup>1</sup> L'€STR è il tasso d'interesse a breve termine calcolato dalla Banca centrale europea sulla base delle singole transazioni eseguite nel giorno di negoziazione precedente e denominate in euro. Queste transazioni vengono comunicate dalle banche segnalanti dell'area euro nell'ambito delle statistiche del mercato monetario. Dal punto di vista economico l'€STR + 8,5 punti base corrisponde all'EONIA, il benchmark precedente.

<sup>2</sup> Il metodo BVI è illustrato sul sito web di BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)).

## 2. Commissioni spettanti a terzi:

a) La Società preleva dall'OICVM una commissione annuale pari a un massimo dello 0,1% del valore medio dell'OICVM sulla base del valore patrimoniale netto determinato in ogni giorno di valutazione del periodo di calcolo per la misurazione del rischio di mercato e del rischio di liquidità da parte di terzi in conformità all'ordinanza sui derivati (DerivateV).

b) La Società preleva dall'OICVM una commissione annuale pari a un massimo dello 0,2% del valore medio dell'OICVM sulla base del valore patrimoniale netto determinato in ogni giorno di valutazione del periodo di calcolo per la gestione del collaterale (commissione spettante al gestore del collaterale). La Società ha il diritto di addebitare anticipi mensili di tale importo ed è libera di applicare una commissione più bassa o di non applicarla affatto.

3. Per la sua attività, la banca depositaria riceve dall'OICVM una commissione annuale pari a un massimo dello 0,1% del valore medio dell'OICVM sulla base del valore patrimoniale netto determinato in ogni giorno di valutazione nel corso del periodo di calcolo, con un importo minimo di 9.800 euro all'anno. La Società ha il diritto di addebitare anticipi mensili di tale importo. La commissione spettante alla banca depositaria può essere prelevata dall'OICVM in qualsiasi momento. La banca depositaria è libera di applicare una commissione più bassa a una o più classi di quote. La Società comunica l'importo della commissione spettante alla banca depositaria nel prospetto informativo e nelle relazioni annuali e semestrali.

## 4. Importo annuo massimo autorizzato ai sensi dei paragrafi 1 a), 2, 3 e 5 l)

L'importo prelevato annualmente dall'OICVM in conformità con i precedenti paragrafi 1 a), 2 e 3 a titolo di remunerazione e in conformità con il paragrafo 5 l) a titolo di rimborso delle spese può ammontare in totale a un massimo del 2% del valore medio dell'OICVM sulla base del valore patrimoniale netto determinato in ogni giorno di valutazione nel periodo di calcolo.

## 5. Oltre alle suddette commissioni, le seguenti spese sono a carico dell'OICVM:

a) le consuete spese di custodia e dei conti bancari, comprese, se del caso, le consuete spese bancarie per la custodia di beni esteri all'estero;

b) i costi di stampa e spedizione dei documenti di vendita destinati agli investitori e richiesti dalla legge (relazioni annuali e semestrali, prospetti informativi, documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori);

c) le spese di pubblicazione delle relazioni annuali e semestrali, dei prezzi di emissione e di rimborso e, se del caso, delle distribuzioni o accumulazioni e del rapporto di liquidazione;

d) le spese di revisione dell'OICVM da parte della società di revisione;

e) i costi di accertamento e di esercizio di rivendicazioni legali da parte della Società per conto dell'OICVM, nonché i costi di difesa contro rivendicazioni avanzate presso la Società nei confronti dell'OICVM;

f) commissioni e costi addebitati dalle autorità pubbliche in relazione all'OICVM;

g) i costi di consulenza legale e fiscale in relazione all'OICVM;

h) i costi e gli oneri eventualmente sostenuti per l'acquisizione e/o l'utilizzo o la menzione di un benchmark o di indici finanziari;

(i) i costi per la nomina dei delegati;

j) i costi per l'analisi del rendimento degli investimenti dell'OICVM da parte di terzi;

k) i costi di produzione e di utilizzo di un supporto durevole, salvo nel caso di informazioni su fusioni di fondi d'investimento e di informazioni sulle misure adottate in relazione a violazioni dei limiti d'investimento o a errori di calcolo nella determinazione del valore della quota;

l) i costi per la fornitura di materiale o servizi analitici da parte di terzi in relazione a uno o più strumenti finanziari o ad altre attività o in relazione agli emittenti o potenziali emittenti di strumenti finanziari o in stretta connessione con un settore o un mercato specifico fino a un massimo dello 0,05% annuo del valore medio dell'OICVM sulla base del valore patrimoniale netto determinato in ogni giorno di valutazione del periodo di calcolo;

m) le imposte sostenute in relazione alle commissioni dovute alla Società, alla banca depositaria e a terzi, in relazione alle suddette spese nonché alla gestione e alla custodia.

## 6. Costi di transazione

Oltre alle suddette commissioni e spese, i costi sostenuti in relazione all'acquisizione e alla vendita di attività sono a carico dell'OICVM.

## 7. Acquisto di quote di fondi d'investimento

La Società deve indicare nella relazione annuale e nella relazione semestrale l'importo delle commissioni di emissione e di rimborso addebitate all'OICVM nel periodo di riferimento per l'acquisto e il rimborso di quote ai sensi del § 1 paragrafo 4. In caso di acquisto di quote gestite direttamente o indirettamente dalla Società stessa o da un'altra società alla quale la Società è legata da una significativa partecipazione diretta o indiretta, la Società o l'altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso. La Società deve indicare nella relazione annuale e nella relazione semestrale la commissione addebitata all'OICVM dalla Società stessa, da un'altra società di gestione o da un'altra società alla quale la Società è legata da una significativa partecipazione diretta o indiretta a titolo di commissione di gestione per le quote detenute dall'OICVM.

### **Allegato**

Ai sensi del § 208 del KAGB, l'OICVM può investire più del 35% del suo valore in titoli e strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti, a condizione che ciò sia previsto nelle condizioni d'investimento, specificando gli emittenti interessati.

#### - **Repubblica federale di Germania**

##### - **Stati federati:**

- Baden-Württemberg
- Baviera
- Berlino
- Brandeburgo
- Brema
- Amburgo
- Assia
- Meclemburgo-Pomerania Anteriore
- Bassa Sassonia
- Renania Settentrionale-Vestfalia
- Renania-Palatinato
- Saarland
- Sassonia
- Sassonia-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Turingia

#### - **Unione europea**

##### - **Stati membri dell'UE:**

- Belgio
- Bulgaria
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Repubblica d'Irlanda
- Italia
- Croazia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Austria
- Polonia
- Portogallo
- Repubblica di Cipro
- Romania
- Svezia
- Slovacchia
- Slovenia

- Spagna
- Repubblica ceca
- Ungheria
  
- **Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo:**
  - Islanda
  - Liechtenstein
  - Norvegia
  
- **Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non sono membri del SEE:**
  - Australia
  - Cile
  - Israele
  - Giappone
  - Canada
  - Messico
  - Nuova Zelanda
  - Svizzera
  - Corea del Sud
  - Turchia
  - Stati Uniti d'America
  - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
  
- **Organizzazione internazionale cui appartiene almeno uno Stato membro dell'UE:**
  - EURATOM

**Düsseldorf, febbraio 2021**

**ODDO BHF Asset Management GmbH  
La Direzione**